



# COMUNE DI SANT'ELIA FIUMERAPIDO

## (Provincia di Frosinone)

### ASSESSORATO ALLA PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

## DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)

(Delibera approvazione aliquote TASI 2014 di C.C. n. 12 del 05/09/2014)  
(Delibera Regolamento IUC – di C.c. n. 11 del 05/09/2013 – Capitolo B – IMU)

La prima componente della IUC è l'imposta di natura strettamente patrimoniale basata sulla rendita catastale degli immobili posseduti all'interno del territorio comunale (IMU).

Il presupposto dell'IMU è il medesimo di quello previsto dall'ICI. In merito, infatti, il comma 2, art. 13, D.L. n. 201/2011 prevede che **“l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili** di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Secondo quanto disposto dalla norma, quindi, sono soggetti passivi dell'IMU:

- il proprietario dell'immobile;
- l'usufruttuario;
- il titolare del diritto d'uso;
- il titolare del diritto di abitazione;
- il titolare del diritto di enfiteusi;
- il titolare del diritto di superficie;
- il locatario di bene in leasing;
- il concessionario di beni demaniali.

Ai fini dell'IMU, quindi, e con particolare riferimento alla casa adibita a residenza familiare, il coniuge superstite è soggetto passivo.

L'art. 1, comma 6, legge n. 244/2007 ha introdotto il comma 3-bis dell'art. 6, D.Lgs. n. 540/1992 prevedendo che “il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

L'impianto strutturale dell'IMU, dunque, non è cambiato rispetto al 2013 in quanto la norma prevede, come per l'anno precedente, l'esenzione per le seguenti tipologie di immobili:

- abitazione principale, tranne immobili di lusso di categoria A1, A8 e A9;



- immobili a proprietà indivisa
- alloggi sociali
- casa coniugale assegnata al coniuge
- unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Per ciò che concerne il calcolo dell'imposta dovuta, questa Amministrazione conferma le aliquote deliberate nel 2012 e nel 2013 scegliendo di mantenere la tassazione IMU tra le più basse nel territorio, **con applicazione dell'aliquota dello 0,86% sulle seconde abitazioni e altri fabbricati non di dimora abituale.**

Aliquota per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	6 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	8,6 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	8,6 per mille, di cui 7,6% riservato esclusivamente allo Stato

Per ciò che concerne le modalità di versamento del tributo, anch'esse si confermano invariate rispetto all'anno precedente, con utilizzo del modello F24 e dei codici ente e codici tributo uguali a quelli dell'anno scorso e disponibili nella guida alla determinazione dell'IMU.

I termini per il versamento sono il 16 giugno e il 16 dicembre di ogni anno.

**DOCUMENTI IN VISUALIZZAZIONE:**

- **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA IUC – CAPITOLO B PER L'IMU D.C.C. 11 DEL 05/09/2014**
- **DELIBERA DI APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2014 D.C.C. 12 DEL 05/09/2014**
- **GUIDA PRATICA ALLA DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA IMU 2014**